



**COMUNE DI BARDONECCHIA**

Provincia di Torino CAP. 10052



**AREA TECNICA**

**SORVEGLIANZA, CUSTODIA E MANUTENZIONE IMMOBILI  
COMUNALI SULLE AREE DESTINATE A CAMPEGGIO IN LOC.  
PIAN DEL COLLE**

**CAPITOLATO SPECIALE  
D'APPALTO – SCHEMA  
CONTRATTUALE  
CIG 7317105A0E**

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**

*Ing. Francesco CECCHINI*

**Il Responsabile del Procedimento**

*Ing. Francesco CECCHINI*

Bardonecchia, dicembre 2017

# SOMMARIO

## CAPITOLATO TECNICO

ART. 1. PREMESSE.....	3
ART. 2. IMMOBILI OGGETTO DEL SERVIZIO .....	3
ART. 3. DURATA DEL SERVIZIO .....	4
ART. 4. PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO .....	4
ART. 5. IMPORTO DEL SERVIZIO E PAGAMENTI .....	6
ART. 6. MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI.....	6
ART. 7. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEI LOCALI .....	6
ART. 8. CAUZIONE PROVVISORIA.....	6
ART. 9. CAUZIONE DEFINITIVA .....	7
ART. 10. ESONERO DI RESPONSABILITA’ – POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O. ....	7
ART. 11. FORZA MAGGIORE.....	9
ART. 12. PERSONALE - CONTRATTI COLLETTIVI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LAVORATORI – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE – CLAUSOLA SOCIALE .....	9
ART. 13. DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	12
ART. 14. REVISIONE PREZZI .....	12
ART. 15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DELL’APPALTO.....	12
ART. 16. VARIABILITA’ DELL’APPALTO .....	14
ART. 17. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	14
ART. 18. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CESSIONE DEI CREDITI ...	14
ART. 19. FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE .....	15
ART. 20. DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE.....	15
ART. 21. COMUNICAZIONI.....	15
ART. 22. CONTROVERSIE.....	15
ART. 23. SPESE CONTRATTUALI .....	16
ART. 24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEL SERVIZIO .....	16
ART. 25. PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE NELLA GESTIONE DEL CANTIERE/SERVIZIO.....	16
ART. 26. CONTROLLI.....	18
ART. 27. PENALI.....	19
ART. 28. CLAUSOLE RISOLUTIVE E RECESSO.....	20
ART. 29. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA .....	20
ART. 30. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA.....	21
ART. 31. RISERVATEZZA .....	21
ART. 32. ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO .....	21
ART. 33. NORME DI SICUREZZA.....	22
ART. 34. DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO.....	22

## **ART. 1. PREMESSE**

Il Comune di Bardonecchia, ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 109 del 29.09.2017, intende affidare il servizio di custodia, sorveglianza, manutenzione ordinaria delle aree e degli immobili presenti sulle aree destinate a campeggio in località pian del colle ("ex Bokki camping") nelle more sia individuato, con procedura di evidenza pubblica, il concessionario delle suddette per la messa e norma e gestione dell'attività ricettiva, ciò al fine di mettere in atto, come previsto nella suddetta delibera, tutte le misure necessarie ad evitare l'instaurarsi di condizioni di abbandono o comunque di mancata sorveglianza delle strutture nel periodo intercorrente.

Le attività oggetto della presente procedura di affidamento non costituiscono pertanto attività di tipo ricettivo ma sono esclusivamente finalizzate alla sorveglianza, custodia e manutenzione degli immobili di cui all'ART. 2.

Le aree meglio individuate all'ART. 2 sono infatti caratterizzate dalla presenza di manufatti fissi di proprietà comunale (fabbricati di servizio per la futura attività ricettiva), aree esterne suddivise in piazzole, strade e percorsi di collegamento, impianti di illuminazione dei percorsi esterni ed altri immobili raffigurati nella planimetria al presente capitolato (allegato A)

Le piazzole sono occupate inoltre da strutture quali roulotte con pre-ingressi e case mobili di proprietà privati per le quali, a seguito della chiusura della precedente attività ricettiva, l'Amministrazione comunale, con la delibera succitata, ha consentito la prosecuzione dell'occupazione delle aree comunali in attesa venga individuato il nuovo gestore del campeggio e venga nuovamente avviata l'attività.

La Giunta comunale ha infatti valutato l'opportunità di consentire a coloro che intendono continuare a fruire in futuro del campeggio, sulle aree a ciò autorizzate, di mantenere le strutture in loco, anche durante l'assenza di gestione, al fine di evitare agli stessi i costi di smontaggio, trasporto e successivo rimontaggio;

I suddetti manufatti sono pertanto periodicamente visitati dai rispettivi proprietari che si occupano direttamente della loro manutenzione e custodia alle condizioni poste dalla stessa Amministrazione.

## **ART. 2. IMMOBILI OGGETTO DEL SERVIZIO**

1. L'area oggetto del presente bando si trova in Loc. Pian del Colle e si sviluppa lungo il corso del Torrente Dora di Melezet, subito a valle del confine di Stato.

Attualmente l'area risulta attrezzata a campeggio e suddivisa in piazzole con relativi percorsi interni di accesso e sui terreni insistono già installazioni private (case mobili e roulotte con preingressi – v. planimetria allegato A).

L'area attualmente occupata è pari a circa 50.000 mq

2. Sono interessati i terreni di proprietà comunale censiti a Catasto Terreni, Sezione Melezet, come di seguito indicati:

- foglio 10, mappale 222 parte, di circa 15.500 mq;
- foglio 10, mappale 568 parte, di circa 17.000 mq;
- foglio 10, mappale 334, di circa 9.500 mq;

per una superficie complessiva pari a circa 42.000 mq,

3. L'area è inoltre composta anche di alcuni terreni, censiti C.T., Sez. Melezet, foglio 10 particelle 116, 335, 336, 333, 506, 507, 508, 509, 510, 547, 290, 269, 270.

Per quanto attiene ai mappali nn. 336, 333, 506, 507, 508, 509, 510, 547, 290, 269, 270, per una superficie complessiva di 5.358 mq catastali, questi sono stati acquisiti al patrimonio disponibile del Comune in base all'esecuzione dell'Ordinanza n. 3 del 06/06/2016

4. Sono presenti i suddetti fabbricati:

- un edificio che, durante l'attività di campeggio, fu e sarà adibito ad uso reception – bar – ristorante - minimarket – servizi igienici, composto da due piani fuori terra e con struttura parte in muratura e parte in legno, censito C.F., Sez. Mel, Foglio 10, mappale 567
- un fabbricato per i servizi igienici di circa 80 mq di superficie.

- un fabbricato a suo tempo realizzato per ospitare il custode (cd. "Chalet del custode") che ospita al piano terreno la centrale elettrica del campeggio
- 5. La zona ad uso campeggio attualmente è composta anche da un'area demaniale di ex alveo del Torrente Dora di Melezet compresa tra i terreni comunali censiti C.T., Sezione Melezet, Foglio X, mappali n. 222 e 568, con una superficie complessiva pari a 2.465 mq.
- 6. Vedasi la planimetria riportata in allegato al presente Capitolato (allegato A).

### **ART. 3. DURATA DEL SERVIZIO**

1. Il servizio di custodia, sorveglianza e manutenzione delle aree e degli immobili come descritto all'ART. 4 durerà per **n. 28 settimane** a partire dalla data di affidamento che, al fine di garantire la continuità della sorveglianza ai sensi della delibera di Giunta comunale n. 109/2017, potrà avvenire anche nelle more della sottoscrizione del contratto in via d'urgenza.

2. Il servizio sarà in ogni caso concluso, anticipatamente rispetto alla scadenza dianzi riportata, alla data di affidamento della concessione delle aree da parte dell'Amministrazione comunale a seguito dell'espletamento della procedura aperta per l'individuazione del nuovo concessionario/gestore dell'attività ricettiva (campeggio), qualora questa avvenga prima della scadenza contrattuale di cui alla presente.

3. La Stazione Appaltante, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'aggiudicatario.

4. Con riferimento ai casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, sarà comunque riconosciuto il corrispettivo per le attività svolte, calcolato secondo la seguente formula:

Corrispettivo riconosciuto = (Corrispettivo di aggiudicazione / durata prevista del servizio in settimane di cui al c. 1) \* (nn. settimane di attività esercitata).

L'appaltatore nulla potrà pretendere in più rispetto quanto dianzi previsto in caso di conclusione anticipata del servizio.

5. Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza del contratto prevista al comma 1, si potrà ricorrere alla proroga del servizio fino ad ulteriori n. 10 settimane, ciò anche in funzione dei tempi necessari per l'affidamento della concessione ai sensi del precedente comma 2, garantendo la corresponsione del servizio medesimo secondo la seguente formula:

Corrispettivo riconosciuto = (Corrispettivo di aggiudicazione / durata prevista del servizio in settimane. di cui al c.1) \* (nn. settimane. di attività suppletivi).

### **ART. 4. PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO**

1. L'affidatario dovrà svolgere i seguenti servizi.

2. Sorveglianza, custodia degli immobili che comprende:

Sorveglianza passiva: 1 addetto per 24 ore/giorno, dal lunedì alla domenica (dalle ore 9.00 alle 17.00 l'addetto ricoprirà anche i compiti del manutentore)

Predisposizione apprestamenti per la sorveglianza composti da:

- Telecamera monitor di controllo accessi
- Sistema di videosorveglianza h24
- Sistema citofonico
- Sistema barriere antintrusione a infrarossi da posizionare presso la sbarra di accesso

L'Amministrazione comunale, mette a disposizione all'ingresso della struttura apposita garitta atta ad ospitare il personale per la sorveglianza/custodia.

Il servizio di sorveglianza dovrà essere espletato da personale adeguatamente addestrato, che dovrà rendersi reperibile tramite cellulare, e comprenderà il controllo, durante le ore di servizio previste, degli accessi, delle vie di comunicazione interne all'area adibita a campeggio, dei fabbricati comunali quali il fabbricato principale destinato a servizi, il secondo fabbricato destinato a servizi igienici, i locali tecnici. Al personale incaricato è attribuita pertanto la facoltà di richiedere le generalità delle persone ospitate e comunque presenti all'interno dell'area e di allontanare le persone non autorizzate.

3. Servizio di manutenzione che comprende:

- Presenza manutentore/custode per almeno 8 ore/giorno, dal lunedì alla domenica.

- Gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare in corrispondenza dei servizi igienici, esclusa la pulizia e disinfezione degli stessi (rimane a carico dell'appaltatore il controllo sull'esecuzione dei servizi di pulizia e la tempestiva segnalazione di eventuali disservizi al Comune di Bardonecchia).

- Manutenzione ordinaria degli impianti, delle vie di comunicazione interne, degli accessi, delle recinzioni;

-La gestione degli interventi atti a caricare e scaricare gli impianti di adduzione dell'acqua potabile presso le singole piazzole (carico/scarico impianto), compresa gestione dei sistemi ad elettrovalvola e gli interventi manuali in caso di blocco dei suddetti sistemi;

-La gestione in termini di accensione, spegnimento, regolazione degli impianti di riscaldamento presenti all'interno delle strutture comunali, comprese le verifiche sulla disponibilità di combustibile nei relativi serbatoi con conseguente tempestiva segnalazione all'Amministrazione Comunale delle necessità di fornitura;

-La gestione dell'impianto idrico esterno, comportante le attività volte a scongiurare la gelatura delle tubazioni durante il periodo invernale;

-Il controllo periodico degli impianti elettrici, idraulici, antincendio (escluse le verifiche periodiche di messa a terra e le verifiche semestrali dei presidi antincendio che rimarranno a carico dell'Amministrazione Comunale)

-Gli interventi di manutenzione ordinaria del verde, quali l'asportazione di rami pericolanti e l'asportazione dei rami caduti che impediscano la transitabilità lungo i vialetti;

-La pulizia del laghetto, delle canalizzazioni di adduzione e di scarico e della relativa opera di presa sul torrente;

4. Gestione amministrativa rapporti con utenti e altri enti comprendente:

- Presenza di un addetto per 4 ore/giorno nei giorni di mercoledì, sabato, domenica

-La gestione amministrativa delle presenze ed il rilascio dei pass ai proprietari delle case mobili/roulotte presenti all'interno dell'area;

-La gestione rapporti amministrativi con il Comune e gli eventuali altri enti coinvolti (es. forze dell'ordine, questura) per il controllo degli accessi e delle presenze;

-La gestione delle segnalazioni pervenute dai proprietari delle case mobili e roulotte presenti all'interno dell'area, con il compito di diffonderle al manutentore / sorvegliante.

5. Le spese per la fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua, del riscaldamento e per ogni servizio necessario, gravano sull'Amministrazione comunale. Resta inoltre a carico del Comune di Bardonecchia la manutenzione straordinaria degli impianti e degli immobili, lo sgombero neve, la pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

6. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere ai singoli proprietari delle case mobili e roulotte presenti nelle aree in concessione, il pagamento, a titolo di indennizzo, di una somma corrispondente alla spesa che la stessa Amministrazione dovrà sostenere per la gestione degli immobili assegnata all'affidatario e di quelle relative al comma che precede.

7. Con riferimento a quanto riportato al precedente comma 4, nell'ambito delle attività di cui al presente articolo, all'affidatario potranno essere assegnati i compiti di agente contabile per il coordinamento, tenuta registri pagamento, ricevute e verifiche di pagamento relativamente agli indennizzi posti a carico dei proprietari delle case mobili e roulotte ed a favore dell'Amministrazione comunale ai sensi del comma 6, secondo le modalità che saranno concordate con l'ufficio contabilità comunale: tali adempimenti, qualora effettivamente assegnati, sono comunque da considerarsi ricompresi nel prezzo di cui all'ART. 5.

8. L'Affidatario assume anche l'obbligo di segnalare alle Autorità di P.S. le presenze in campeggio, utilizzando apposita piattaforma telematica: dovrà pertanto dotarsi di personal computer con possibilità di collegamento alla rete internet.

9. L'affidatario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno agli immobili, sollevando il Comune da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell'utilizzo e della non corretta gestione delle strutture da parte degli stessi. L'affidatario sarà ritenuto direttamente responsabile ed economicamente garante, di ogni e qualsiasi danno e/o pregiudizio che possa derivare ai beni mobili ed immobili da esso medesimo condotti o da terzi a seguito del proprio comportamento "colposo" nella condotta e gestione del servizio.

10. L'affidatario dovrà tutelare le alberature e la pineta del campeggio, costituenti patrimonio forestale e paesaggistico: ogni intervento sulle alberature necessario ai fini della messa in sicurezza delle aree e dei manufatti e per gestione delle attività di cui al presente articolo deve

essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale che si avvarrà degli organi tecnici per la verifica e controllo degli interventi medesimi.

#### **ART. 5. IMPORTO DEL SERVIZIO E PAGAMENTI**

1. L'importo per l'espletamento dei servizi di cui al presente capitolato, che verrà indicato nel contratto, sarà quello offerto in sede di gara a ribasso rispetto all'importo di **Euro 95.000,00** oltre Euro 5.000 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, più IVA 22%.
2. L'importo di cui al comma 1 sarà pagato in rate mensili, previa presentazione di regolare fattura elettronica e previa verifica della regolarità contributiva attraverso richiesta di emissione del DURC tramite portale INPS/INAIL.
3. Sono a totale carico della Ditta appaltatrice ogni spesa ed oneri fiscali per bolli e registrazione del contratto, comprese imposte e tasse se ed in quanto dovute, senza diritto di rivalsa. Resta ad esclusivo carico di questo Comune l' I.V.A.
4. Ai soli fini dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto, comprensivo delle eventuali proroghe succitate, non supererà la soglia comunitaria prevista all'art. 35 comma 1 lettera c) dello stesso codice.
5. In merito all'imposta di bollo si applica quanto stabilito dalla Risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa.
6. Inoltre ai sensi delle norme vigenti in materia l'imposta di bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l'approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all'interno del MePA può essere assolta con le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n.36 del 2006 (consultabile sul sito "www.agenziaentrate.gov.it" alla quale si rinvia).

#### **ART. 6. MANUTENZIONI DEGLI IMMOBILI**

1. L'appaltatore assume l'obbligo della manutenzione ordinaria degli immobili, delle aree e degli impianti come meglio definito all'ART. 4
2. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione la stazione appaltante potrà effettuare controlli periodici per verificare lo stato di conservazione degli immobili in contraddittorio con l'Appaltatore.
3. E' fatto divieto all'Appaltatore, senza preventivo consenso scritto del Comune, di far eseguire o di eseguire mutamenti edilizi nei locali e su tutti gli impianti (elettrici, idraulici, di riscaldamento, ecc...) in essi esistenti.
4. Tutte le opere di sistemazione, messa in sicurezza, miglioramento ed adeguamento degli immobili dovranno essere preventivamente approvate/comunicate dall'Amministrazione Comunale, previa concertazione delle soluzioni tecniche da utilizzare e nel rispetto della normativa vigente, pena risoluzione del contratto.
5. Gli interventi su parti impiantistiche quali gli impianti elettrici, termofluidici ed elettromeccanici dovranno essere realizzati da personale e tecnici qualificati nei rispettivi rami.

#### **ART. 7. SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LUOGHI E DEI LOCALI**

Ai fini della presentazione dell'offerta economica, gli operatori devono effettuare un sopralluogo obbligatorio per visionare i luoghi e gli immobili oggetto del servizio secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.

#### **ART. 8. CAUZIONE PROVVISORIA**

L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, come stabilito nel disciplinare di gara. La cauzione provvisoria della Ditta aggiudicataria sarà trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva.

## **ART. 9. CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'appaltatore, al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre cauzione definitiva pari al 10% dell'ammontare dell'appalto, rilasciata sotto le forme e ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.. La garanzia definitiva è prestata con le medesime modalità della garanzia provvisoria, anche sottoforma di fidejussione.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell'Amministrazione, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Per tutto quanto non indicato nel presente Capitolato e nel bando/disciplinare di gara si applica quanto previsto dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto, quale garanzia a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice per il regolare ed esatto adempimento dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori, di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi ed assicurativi e verrà rimborsata dopo la scadenza del contratto, dietro richiesta dell'Appaltatore ed in assenza di pendenze di qualsiasi natura con quest'ultimo; resta inteso che l'Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l'applicazione delle penali.

3. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.

4. La fidejussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La medesima fidejussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:

- avere quale beneficiario il Comune di Bardonecchia
- essere specificamente riferita alla gara dell'appalto in oggetto;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile;
- prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2°, del codice civile;
- prevedere l'impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
- essere escussa dall'Amministrazione dietro una semplice richiesta scritta, senza che il fidejussore possa richiedere alla stessa Amministrazione o all'Impresa giustificazione alcuna a supporto di tale escussione in ordine al contratto d'appalto, trattandosi di garanzia a prima richiesta. Quanto sopra, anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni dell'Impresa o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria o avanti all'eventuale organismo arbitrale.

5. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Impresa ha l'obbligo di integrare la stessa, fino all'importo stabilito; in mancanza l'Amministrazione tratterà l'importo corrispondente dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

## **ART. 10. ESONERO DI RESPONSABILITA' – POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O.**

1. L'Appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.

E' fatto dunque obbligo dell'appaltatore mantenere l'Amministrazione comunale sollevata e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati:

2. Grava altresì sul Concessionario l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, ai fini della sottoscrizione del contratto, le seguenti assicurazioni.

a) copertura della responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante il servizio di custodia/manutenzione, con espressa conferma di copertura dei danni subiti dagli utenti del campeggio.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di € 2.500.000,00 per sinistro.

La polizza dovrà prevedere:

- ✓ estensione della qualifica di "Assicurato" al Comune, suoi Amministratori e Dipendenti;
- ✓ estensione alla RC personale dei prestatori di lavoro per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- ✓ estensione ai danni provocati e/o subiti dai subappaltatori e da chiunque collabori a qualsiasi titolo con l'appaltatore nell'esecuzione del servizio di custodia/manutenzione ;
- ✓ estensione alla conduzione a qualunque titolo, di beni mobili, immobili e loro pertinenze (destinato allo svolgimento delle attività assicurate, compresa la gestione e la manutenzione);
- ✓ estensione alla responsabilità civile della committenza di lavori, servizi e forniture;
- ✓ estensione ai danni in conseguenza di inquinamento dell'ambiente unicamente se causato da fatto improvviso e accidentale, derivante dall'attività descritta in polizza;
- ✓ estensione ai danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ✓ estensione ai danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione del servizio di custodia/manutenzione;
- ✓ estensione ai danni a cose sulle quali e nelle quali si esegue il servizio di custodia/manutenzione ;
- ✓ estensione ai danni da incendio - con il minimo inderogabile di € 500.000,00 - assicurabile, a scelta dell'appaltatore, anche mediante una polizza Property;
- ✓ estensione ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose consegnate e non, anche per danni derivanti da incendio o furto.

b) copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b).

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze della"appaltatore, con un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 per prestatore di lavoro/parasubordinato.

La polizza dovrà prevedere estensione della qualifica di "Assicurato" al Comune, suoi Amministratori e Dipendenti.

La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

3. Qualora l'appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti indicati nel presente articolo e il vincolo per tutta la durata del contratto a favore del Comune.

4. I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'appaltatore.

5. Le polizze sub a) e b) saranno mantenute in vigore per l'intero periodo del contratto, dalla data di sottoscrizione fino al termine del servizio.

6. La Compagnia assicuratrice assume l'impegno, mediante appendice contrattuale su ciascuna polizza, di:

- a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate al Comune mediante lettera raccomandata, telefax o P.E.C., inoltrata al Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi 1 – 10059 Bardonecchia – P.E.C. *comune.bardonecchia@pec.it* – fax. 0122.96084;
- b) comunicare al Comune, mediante lettera raccomandata, telefax o P.E.C., inoltrata al Comune di Bardonecchia, Piazza De Gasperi 1 – 10059 Bardonecchia – P.E.C. *comune.bardonecchia@pec.it* – fax. 0122.96084 l'eventuale mancato pagamento del premio



di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze.

7. Resta inteso che le presenti clausole non alterano il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al Contraente, anche e contestualmente al Comune, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. L'appaltatore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Comune si sia avvalso, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Comune ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il Comune ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'appaltatore in occasione del primo pagamento.

8. Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate presso la stazione appaltante almeno cinque giorni prima della stipula del contratto.

9. L'appaltatore dovrà inviare ai competenti uffici copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

#### **ART. 11. FORZA MAGGIORE**

1. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili.

I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione della gestione e dei lavori in capo all'appaltatore non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore stesso, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Amministrazione aggiudicatrice.

2. I danni che l'appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Amministrazione aggiudicatrice entro 5 (cinque) giorni dall'inizio del loro avverarsi, unicamente mediante p.e.c. o lettera raccomandata, anticipata via fax, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

#### **ART. 12. PERSONALE - CONTRATTI COLLETTIVI PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LAVORATORI – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE – CLAUSOLA SOCIALE**

1. L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio in oggetto con proprio personale scelto, di fiducia, idoneo, opportunamente addestrato all'espletamento dello stesso, garantendo l'esecuzione a regola d'arte delle prestazioni contenute nel presente capitolato.

2. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno riguardoso e corretto e dovrà essere munito di divisa e di apposito cartellino di identificazione riportante la denominazione della Ditta, il nominativo (nome e cognome), la fotografia e la qualifica del dipendente.

3. L'Appaltatore si impegna ad integrare immediatamente il personale che dovesse risultare assente, a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile, moralmente ineccepibile ed in regola con le leggi sanitarie.

4. Ai fini di un'ordinata conduzione dei lavori, dovrà essere presente c/o le aree oggetto dell'appalto, o almeno sempre reperibile durante gli orari dei Servizi Comunali, un Incaricato responsabile della Ditta appaltatrice con funzioni direttive e potere disciplinare sul personale addetto, a cui il Servizio tecnico lavori pubblici farà riferimento per tutte le problematiche inerenti il servizio.

5. La Ditta appaltatrice è obbligata a comunicare all'Area Tecnica, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notizia di avvenuta aggiudicazione, l'elenco nominativo del personale impiegato per l'espletamento del servizio, riportante le generalità, il domicilio ed il corrispondente numero di iscrizione a libro matricola.

Eventuali sostituzioni, variazioni, integrazioni, ecc. relative al personale impiegato per il presente appalto dovranno essere comunicate con congruo anticipo all'Area Tecnica.

9. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio oggetto dell'Appalto, a pena di nullità, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dalle retribuzioni tabellari ufficiali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sulla

base dei valori economici dei contratti collettivi più rappresentativi a livello nazionale delle diverse categorie merceologiche e delle diverse aree territoriali.

10. Qualora l'Amministrazione Contraente necessiti di attività complementari svolte in orario notturno o festivo, le tariffe orarie che si verranno a determinare saranno incrementate delle maggiorazioni previste dal CCNL di settore.

11. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. E' altresì direttamente responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'Appalto.

12. Il personale stesso dovrà essere in regola con le vigenti norme contrattuali di categoria, nonché con le vigenti norme legislative e/o regolamentari del servizio e dovrà avere assicurato il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni di legge, specialmente per quanto riguarda l'infortunistica, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa.

13. La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi relativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

14. I suddetti obblighi vincolano la ditta aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

15. L'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali e Provinciali di Lavoro.

16. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia in coerenza con l'organizzazione di impresa. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

17. Attualmente il personale impegnato nel servizio in corso di esecuzione risulta composto come da Elenco del personale che verrà reso disponibile in gara ai concorrenti.

18. Le ditte concorrenti dovranno rilasciare una dichiarazione di avere tenuto conto, in sede di predisposizione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

In sede di presentazione dell'offerta economica dovranno indicare i propri costi della sicurezza aziendali ex art. 95, comma 10 del D. Lgs n. 50/2016 concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché l'incidenza della manodopera.

19. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, senza deroghe comprese quelle derivanti da delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative, con riferimento alla qualifica corrispondente e alle mansioni svolte.

In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

20. L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la risoluzione del contratto fatta salva l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato.

21. In caso di inottemperanza degli obblighi imposti al datore di lavoro dalla normativa o dal presente Capitolato accertata dalla Committenza o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Committenza comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempimento e procederà a una detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le trattenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Committenza, né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori compensi.

22. La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Committenza di risolvere il Contratto, previa comunicazione all'Appaltatore.

23. Qualora al Responsabile del Procedimento risulti, da DURC, denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore o il subappaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

a) delle condizioni normative e retributive di cui sopra;

b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni, ecc.);

c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, indennità per richiami alle armi, ecc.),

l'Amministrazione aggiudicatrice procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi previsti all'art. 30, comma 5 del Codice, alla cui disciplina si fa integrale rinvio, e pertanto tratterà dal Certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi.

24. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Committenza pagherà anche in corso di Contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore inadempiente e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita. Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Committenza provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

25. La ditta aggiudicataria sarà esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Capitolato.

La stessa impresa si obbliga a manlevare il Comune di Bardonecchia da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del Comune stesso, da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 C.C. e così come si obbliga a manlevare lo stesso Comune da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato.

Il Comune di Bardonecchia non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare all'impresa ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.

26. I servizi oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura ("standard"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Gli standard sono riportati nella dichiarazione di conformità allegata al presente contratto/capitolato speciale d'appalto, che deve essere sottoscritta dall'offerente ("Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi"). Al fine di consentire il monitoraggio, da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, della conformità agli standard, l'aggiudicatario sarà tenuto a:

1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che l'Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto/contratto;

2. fornire, su richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, anche

attraverso la compilazione di appositi questionari come da modelli allegati al D.M. 6 giugno 2012;

3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dall'Amministrazione aggiudicatrice o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della Amministrazione stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso dell'Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita all'Amministrazione aggiudicatrice, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

27. La violazione delle presenti clausole contrattuali nonché la mancata o incompleta compilazione dei questionari secondo i modelli proposti ai sensi del D.M. 6 giugno 2012 comporta l'applicazione delle penali previste nel presente capitolato speciale.

### **ART. 13. DOCUMENTI CONTRATTUALI**

1. I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:

- a) il Contratto;
- b) il Disciplinare di gara;
- c) il presente Capitolato Speciale d'Appalto con i relativi allegati;
- d) l'Offerta Tecnica ed Economica presentata dal concorrente;
- e) il DUVRI.

I documenti sopra elencati, in caso di discordanze sull'esatta interpretazione delle disposizioni in essa contenute, prevalgono l'uno sull'altro nell'ordine con il quale sono sopra elencati.

2. In ogni caso, le norme di legge imperative o comunque inderogabili, prevalgono sulle eventuali disposizioni contrattuali contenute nel Contratto, nel Disciplinare di gara e nell'Offerta.

### **ART. 14. REVISIONE PREZZI**

1. L'importo del canone è fisso ed invariabile. In caso di eventuale affidamento di servizi analoghi per la revisione prezzi si farà riferimento alle disposizioni dell'art. 106, comma 1 lettera b),c) e d) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

### **ART. 15. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DELL'APPALTO**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.

2. Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1°, lett. d), 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , in caso di modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.

3. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

4. La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell'immobile in favore del quale è prestato il Servizio.

Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l'Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione.

L'Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell'Amministrazione cessionaria.

5. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto

e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

6. In caso di subappalto, l'Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dal Codice.

7. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

8. L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per affidamento dell'appalto;
- all'atto dell'Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
- il Concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In tal caso, il concorrente deve indicare, ai sensi dell'art. 105, comma 6, la terna di subappaltatori e deve allegare le dichiarazioni di quest'ultimi sull'assenza della cause di esclusione di cui all'art. 80 del medesimo Codice.

9. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare, nel limite della quota del 30% dell'importo complessivo dell'appalto. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.

10. L'Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

11. L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

12. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

12. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

13. Salvo i casi previsti dal Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Pertanto la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

14. L'Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

15. L'Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell'Esecuzione, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli

adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 16. VARIABILITA' DELL'APPALTO**

1. L'Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Amministrazione aggiudicatrice e che questi gli abbia ordinato, che non rappresentino modifica essenziale alla natura del servizio e delle prestazioni comprese nel servizio, in conformità al disposto dell'art. 106 del D. lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.lgs n. 50/2016 la Stazione Appaltante qualora si renda necessario un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell'Amministrazione risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo PEC /lettera raccomandata con preavviso di gg. 30 ( giorni trenta ) qualora venissero meno le condizioni che hanno determinato il servizio, senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta per la risoluzione anticipata del contratto.
4. A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall'art. 109 del D.lgs n. 50/2016.
5. Riguardo all'Appaltatore é ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire
6. Si richiama inoltre quanto previsto all'ART. 3.

#### **ART. 17. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. In seguito all'aggiudicazione definitiva, l'Impresa contraente si impegna a stipulare il conseguente contratto, presentando la documentazione richiesta dal Servizio preposto.
2. L'Aggiudicatario dovrà presentarsi, a pena di decadenza dell'aggiudicazione ed incameramento della cauzione, per la stipula del contratto nei giorni e nei luoghi che verranno indicati dal Comune concedente con lettera raccomandata o p.e.c..
3. Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione, si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria e dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione, avviando l'affidamento alla seconda Ditta nella graduatoria delle offerte; le spese sostenute saranno addebitate all'Impresa inadempiente, salva ogni altra azione per ulteriori danni.

#### **ART. 18. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CESSIONE DEI CREDITI**

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.
2. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.  
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i., l'atto di cessione deve prevedere apposita clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso la Committente, dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del

conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG dell'intervento.

#### **ART. 19. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE**

1. L'appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell'impresa aggiudicataria, la stazione appaltante provvederà alla revoca dello stesso.
2. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell'Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica la disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.

#### **ART. 20. DOMICILIO E RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE**

1. L'Impresa aggiudicataria, che non abbia sede nel territorio comunale, dovrà eleggere il proprio domicilio in Bardonecchia presso: Comune di Bardonecchia.
2. L'Appaltatore potrà farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di specifico mandato. Il Rappresentante dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi alla Amministrazione aggiudicatrice al momento della sottoscrizione del contratto.
3. Il Rappresentante dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito di necessari poteri per la gestione del servizio.
4. Il Rappresentante avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore stesso nei confronti della Amministrazione aggiudicatrice, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate, avranno uguale valore che se fossero direttamente poste all'Appaltatore.
5. In caso di impedimento personale, il Rappresentante, su autorizzazione dell'Appaltatore, dovrà comunicare alla Amministrazione aggiudicatrice il nominativo di un sostituto, del quale dovrà essere presentata procura speciale con i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del contratto.
6. E' in facoltà della Amministrazione aggiudicatrice chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante.
7. L'Appaltatore sarà tenuto a nominare, e a segnalare alla Stazione Appaltante, entro 15 (giorni) giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto un proprio "Referente operativo dell'appalto" con le funzioni di Supervisore per tutti gli immobili del presente Capitolato, inquadrato almeno nel 5° livello con mansioni decisionali e gestionali, con almeno 5 anni di attività presso pubblica amministrazione.

#### **ART. 21. COMUNICAZIONI**

1. Le comunicazioni tra i Responsabili dell'Amministrazione aggiudicatrice e l'Appaltatore od, in caso di nomina, del suo Rappresentante, e dei collaboratori della Amministrazione aggiudicatrice, potranno essere fatte verbalmente e per iscritto a mezzo lettera, posta elettronica o pec.
2. Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del contratto di appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le comunicazioni delle visite ispettive con preavviso, le penali e le contestazioni, dovranno in ogni caso, essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera raccomandata o pec.
3. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi espressamente previsti dal Capitolato.
4. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, dovranno essere presentate alla Amministrazione aggiudicatrice entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione; scaduto il suddetto termine, la comunicazione e da intendersi accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
5. Tutte le comunicazioni scritte verranno inviate rispettivamente ai domicili legali eletti dalle parti.

#### **ART. 22. CONTROVERSIE**

1 Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. L'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

2. Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario competente a conoscere la controversia, sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Torino.

#### **ART. 23. SPESE CONTRATTUALI**

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione del relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché le spese per la registrazione del contratto stesso, le spese per i diritti di segreteria e per il deposito, la custodia amministrativa e lo svincolo della cauzione sono a totale carico dell'appaltatore ad eccezione dell'I.V.A. che resta a carico del Comune.

#### **ART. 24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEL SERVIZIO**

1. Il Responsabile unico del procedimento nonché Direttore del servizio è individuato nel Responsabile dell'Area Tecnica comunale, che potrà avvalersi dei propri collaboratori per quanto attiene alle richieste di intervento, diffide, comunicazioni in genere ed a cui spettano pertanto le seguenti competenze

- seguire l'esecuzione del servizio, verificando il rispetto delle condizioni contrattuali
- evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze al fine dell'applicazione delle penali
- esprimere il parere di congruità tecnico-economica sulle fatture emesse dall'Appaltatore per il pagamento delle prestazioni
- controllare ed attestare la corrispondenza in numero e qualifica dei subappaltatori.
- accertare la regolarità della posizione assicurativa dell'appaltatore
- accertare la regolarità della posizione assicurativa del subappaltatore
- liquidare le prestazioni d'appalto previa acquisizione del DURC
- predisporre gli atti e i diversi provvedimenti amministrativi derivanti dall'esecuzione del contratto.

2. In materia di esecuzione del contratto si fa rinvio alla generale disciplina di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

#### **ART. 25. PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE NELLA GESTIONE DEL CANTIERE/SERVIZIO**

Si riporta a seguire un elenco delle prescrizioni di carattere ambientale che l'appaltatore dovrà seguire nella gestione del cantiere/servizio (considerare le voci pertinenti rispetto l'oggetto dell'appalto):



	<b>Fattori di rischio / Impatti ambientali</b>	<b>Misure di gestione, prevenzione e protezione</b>
ACQUE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Errata destinazione delle acque di scarico</li> <li>- Consumi eccessivi</li> <li>- Potenziale inquinamento delle acque sotterranee</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Installazione di un contatore in corrispondenza del punto di approvvigionamento (in caso di stipula di contratto diretto con la società di servizio)</li> <li>- Predisposizione di bagni chimici e cisterne di raccolta delle acque reflue di processo (previa verifica della possibilità di allaccio alla fognatura urbana)</li> <li>- Predisposizione di sistemi per la gestione delle acque piovane</li> <li>- Predisposizione di un'area dedicata per il lavaggio di mezzi e attrezzature</li> <li>- Eventuale invio delle acque torbide ad un bacino di decantazione</li> <li>- Adozione di misure atte a prevenire il mescolamento delle acque con sostanze pericolose utilizzate durante le lavorazioni (schiume, ...)</li> <li>- Utilizzo per i getti di acqua dolce scevra da materie terrose o colloidali</li> </ul>
RIFIUTI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Produzione di rifiuti di vario genere</li> <li>- Generazione di rifiuti o sottoprodotti (terre e rocce da scavo)</li> <li>- Generazione di rifiuti e sfridi di materiali ferroso, legno, polistirolo, imballaggi dei materiali da costruzione</li> <li>- Corretta gestione dei rifiuti pericolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione di contenitori separati e identificati per la raccolta dei rifiuti urbani</li> <li>- Predisposizione di un'area per il deposito temporaneo dei rifiuti speciali</li> <li>- Predisposizione di un'area dotata di bacino di contenimento per la raccolta dei rifiuti liquidi pericolosi</li> <li>- Predisposizione eventuale del progetto per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo (qualora il committente intenda riutilizzare i materiali in un sito diverso da quello di produzione)</li> <li>- Smaltimento del materiale di scavo come rifiuto, qualora non possa essere riutilizzato interamente nel sito di produzione</li> <li>- Divieto di frantumazione degli elementi di risulta e degli scarti</li> <li>- Recupero e riutilizzo degli imballaggi</li> <li>- Raccolta selettiva e differenziata dei rifiuti</li> <li>- Predisposizione di contenitori per rifiuti pericolosi (scarti di lavorazione, vernici, solventi, batterie, olii ...)</li> <li>- Corretta gestione e smaltimento dei rifiuti pericolosi</li> </ul>
ARIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dispersione di polveri</li> <li>- Emissione di fumi di combustione</li> <li>- Cumulo delle emissioni con quelle generate dal traffico stradale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Predisposizione di aree protette per il deposito dei materiali di natura polverulenta</li> <li>- Predisposizione di sistemi dotati di cappe e aspiratori per le baracche di cantiere</li> <li>- Delimitazione delle aree di lavoro con barriere piene</li> <li>- Valutazione dei volumi di traffico indotto ed ottimizzazione degli accessi</li> <li>- Protezione dei rifiuti di natura polverulenta con teli e/o tettoie</li> <li>- Identificazione di aree idonee allo stoccaggio del terreno vegetale</li> <li>- Mantenimento di un grado minimo di umidità per il materiale a granulometria più fine</li> <li>- Utilizzo di sabbia, ghiaia e pietrisco privi di sostanze terrose ed elementi aghifori e lamellari</li> <li>- Programmazione del trasporto tramite autobetoniere in orari diversi da quelli di punta del traffico stradale</li> <li>- Utilizzo di recinzioni antipolvere in corrispondenza delle aree di lavorazione</li> <li>- Bagnamenti</li> <li>- Utilizzo di mezzi d'opera con sistemi di scarico fumi a norma e sottoposti ai controlli periodici</li> </ul>

SUOLO / DISSESTO IDROGEOLOGICO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sversamento sul suolo di prodotti inquinanti</li> <li>- Scarichi su suolo di acque reflue</li> <li>- Caduta di materiale sull'aria di cantiere e sulla viabilità limitrofa</li> <li>- Fenomeni di instabilità del suolo dovuti alle operazioni di scavo/riporto</li> <li>- Inquinamento del terreno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Delimitazione di aree dedicate per la manutenzione dei mezzi e delle attrezzature</li> <li>- Utilizzo di mezzi con portata e caratteristiche idonee ai volumi di cui si prevede la movimentazione ed il trasporto</li> <li>- Rinforzamento della carreggiata sui percorsi di cantiere destinati ai mezzi pesanti in corrispondenza delle aree di scavo</li> <li>- Utilizzo di depositi coperti per i materiali ferrosi delle armature</li> <li>- Utilizzo di prodotti disarmanti non inquinanti</li> <li>- Verifiche preliminari di stabilità delle scarpate per esecuzione di interventi di scavo o di riporto materiale</li> <li>- Protezione di scarpate di scavo e riporti terra con tali impermeabili</li> <li>- Ripristino di guadi realizzati per l'esecuzione lavori e tempestiva rimozione a fine lavori</li> <li>- Allontanamento dei materiali e sfridi di costruzione da alvei e corsi d'acqua, compatibilmente con le esigenze lavorative</li> </ul>
RUMORE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inquinamento acustico nei confronti dei recettori (aree residenziali limitrofe)</li> <li>- Rumore da transito e funzionamento delle macchine operatrici</li> <li>- Generazione di vibrazioni localizzate e diffuse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Completamento della valutazione previsionale di impatto acustico</li> <li>- Attuazione delle misure previste in sede di eventuale deroga ex art. 6 comma 1 lettera h) della L 447/95</li> <li>- Posizionamento degli impianti fissi rumorosi alla massima distanza dai ricettori</li> <li>- Predisposizione di barriere protettive in direzione dei ricettori</li> <li>- Utilizzo eventuale di macchine dotate di silenziatori</li> <li>- Installazione di barriere acustiche perimetrali</li> </ul>
SOSTANZE PERICOLOSE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impatti legati all'utilizzo</li> <li>- Reperimento di sostanze pericolose di risulta delle attività di scavo</li> <li>- Possibili danni da sversamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificazione dei prodotti di cui reperire le schede di sicurezza</li> <li>- Identificazione dell'eventuale area di deposito dei gas compressi</li> <li>- Gestione delle sostanze secondo quanto previsto dalla normativa in materia di rifiuti speciali pericolosi</li> <li>- Corretta gestione delle schede di sicurezza</li> <li>- Individuazione di adeguate aree di stoccaggio e contenimento degli sversamenti accidentali</li> <li>- Esecuzione dei cambi d'olio in zone controllate e su superfici impermeabili</li> <li>- Corretto smaltimenti degli scarti da lavorazione</li> </ul>
TARFFICO E VIABILITA'	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento del traffico e dei rischi di congestionamento della viabilità circostante</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corretta progettazione degli accessi, così da limitare le interferenze con la viabilità</li> <li>- Apposizione di adeguata segnaletica di regolamentazione, divieto e prescrizione</li> </ul>
PAESAGGIO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compromissioni paesaggistiche causate dagli allestimenti di cantiere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Corretta gestione dell'area di cantiere, mantenimento ordinato di recinzioni ed apprestamenti</li> </ul>

## ART. 26. CONTROLLI

1. Nel corso del contratto l'Amministrazione aggiudicatrice può disporre, in qualsiasi momento, tramite i suoi funzionari del Settore Tecnico ispezioni e controlli, senza obbligo di preavviso, finalizzati alla verifica dei corretti adempimenti contrattuali da parte dell'Appaltatore.
2. Nel caso di visita ispettiva senza preavviso, eseguita nella fascia oraria in cui si svolge il servizio, le verifiche saranno eseguite in contraddittorio con il Referenti degli Immobili interessati, avendo cura di informare tali Referenti telefonicamente almeno 2 (due) ore prima dell'ora in cui saranno effettuati i controlli. Nel caso di irreperibilità del Referente l'Amministrazione aggiudicatrice procederà egualmente all'esecuzione delle verifiche, in presenza di due testimoni: uno scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice e l'altro fra i dipendenti dell'Appaltatore. In caso di rifiuto da parte del Referente o in sua assenza, del personale dell'Appaltatore a presenziare alle verifiche, il Settore Tecnico procederà egualmente in presenza di due testimoni scelti fra i dipendenti dell'Amministrazione aggiudicatrice ed in tale evenienza, tutti gli inadempimenti che verranno rilevati, non potranno, in alcun modo, essere contestati dall'Appaltatore.
3. Sia i funzionari dell'Amministrazione aggiudicatrice incaricati dal Settore Tecnico all'esecuzione dei controlli e sia il "Responsabile del lotto" ed il personale dell'Appaltatore, sono autorizzati dalle parti a presenziare al sopralluogo ed a sottoscrivere verbali e documenti relativi ai risultati dei controlli effettuati.
4. Nel caso di visita ispettiva con preavviso, lo stesso va inviato, a mezzo pec, al domicilio legale eletto dall'Appaltatore ed eventualmente e non obbligatoriamente anche all'indirizzo della sede operativa dell'Appaltatore. La comunicazione andrà trasmessa dal Settore Tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'ora in cui saranno effettuati i controlli; allo scopo, farà fede la data e l'ora della ricevuta della PEC. Nella comunicazione sarà specificata, obbligatoriamente, la data e l'ora in cui avverrà la visita e l'indirizzo della sede in cui l'Appaltatore dovrà presentarsi. Rimane facoltà dell'Amministrazione aggiudicatrice specificare l'indirizzo dell'immobile dove saranno espletate le verifiche, che pertanto, potrà non coincidere con la sede di convocazione.
5. Alla visita ispettiva con preavviso, potrà presentarsi l'Appaltatore o il suo Rappresentante o in caso di assenza di quest'ultimo, il suo sostituto. E' facoltà comunque dell'Appaltatore o del suo Rappresentante o del sostituto di quest'ultimo, delegare una persona di fiducia diversa, a presenziare alla visita ispettiva. In tale evenienza, la persona delegata dovrà presentarsi alla data, nell'ora e nel luogo convenuti dal Settore Tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice, munita di delega scritta. La suddetta delega potrà essere inviata anche a mezzo PEC al Settore Tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice. In mancanza della delega, l'Appaltatore sarà assente alla visita.
6. Sia la persona delegata alla visita ispettiva con preavviso, che il "Referente dell'immobile o, in caso di assenza di quest'ultimo, il personale dell'Appaltatore nel caso di visita senza preavviso, avranno la piena rappresentanza dell'Appaltatore stesso nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso comunicate in sede di accertamento, avranno eguale valore come se fossero direttamente poste all'Appaltatore o al suo legale Rappresentante o al sostituto di quest'ultimo. La persona delegata o il personale dell'Appaltatore in caso di visita senza preavviso, perciò, è autorizzata ed è tenuta a sottoscrivere, in contraddittorio con l'incaricato del Settore Tecnico dell'Amministrazione aggiudicatrice, al verbale e documenti relativi ai controlli effettuati.
7. In caso di mancata presenza dell'Appaltatore o del suo legale Rappresentante o del sostituto di questi o di persona delegata alla visita ispettiva, con preavviso, il funzionario dell'Amministrazione aggiudicatrice procederà comunque alla visita, anche in assenza di testimoni; in tale evenienza, tutti gli inadempimenti che verranno rilevati, non potranno, in alcun modo, essere contestati dall'Appaltatore.
8. Si fa in ogni caso rinvio alla disciplina generale in materia di attività di verifica richiamata dagli artt. 102 e 111 del D. lgs. n. 50/2016 s.m.i.

## **ART. 27. PENALI**

1. Nel caso in cui si verificasse una qualsiasi irregolarità nel servizio dovuta ad imperizia e/o negligenza dell'operatore economico, la Stazione appaltante provvederà ad assicurare il regolare servizio, con spese che verranno addebitate all'operatore economico medesimo.

2. Resta inoltre stabilito a carico dell'operatore economico, una penalità giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale al netto dell'IVA, che sarà applicata dalla Stazione appaltante, previa contestazione dell'addebito.

3. In caso di grave irregolarità nell'esecuzione del servizio, il contratto si potrà risolvere di diritto con facoltà della Stazione appaltante di richiedere il soddisfacimento dei danni.

4. In tutti i casi, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dell'inadempienza dell'operatore economico.

## **ART. 28. CLAUSOLE RISOLUTIVE E RECESSO**

1. All'Amministrazione aggiudicatrice è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 del codice civile. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in attuazione di quanto previsto all'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Codice, la Stazione appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice;

b) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione;

c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.

3. La stazione appaltante risolverà di diritto il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. Il presente contratto si risolverà, inoltre, al verificarsi di reiterate violazioni delle norme di P.S.

## **ART. 29. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. L'intero contratto di appalto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile:

a) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

b) nel caso di sospensione unilaterale del servizio nell'ambito di un lotto qualsiasi, per un periodo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi;

c) nel caso di accertata esecuzione di tutto o in parte del servizio in subappalto, senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;

d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

e) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per cento) dell'importo annuo netto contrattuale;

- f) nel caso di irreperibilità dell'Appaltatore o del suo legale Rappresentante;
  - g) nel caso in cui la mancata prestazione, il ritardo o la negligenza della Ditta comporti l'esposizione a rischi fisici del personale a qualsiasi titolo presenti negli Immobili regionali;
  - h) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell'Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
  - i) perdita, in capo all'Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell'art. 80 del Codice e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - l) violazione ripetuta del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell'Appaltatore;
  - m) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
  - n) violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall'Appaltatore nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
  - o) violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62, e dal «Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, ai sensi dell'art. 54, comma 5°, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dall'Amministrazione aggiudicatrice previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l'Amministrazione aggiudicatrice non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del servizio.

### **ART. 30. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA**

1 L'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa vigenti di cui al D.lgs n. 159/2011 e ss.m,.ii. e sopravvenute in corso di esecuzione d'appalto.

### **ART. 31. RISERVATEZZA**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d'Appalto.

2. L'Appaltatore dovrà altresì attenersi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 ed alle successive norme di attuazione, nei casi in cui lo stesso debba trovare applicazione.

### **ART. 32. ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Tutti gli obblighi o gli oneri nel presente Capitolato e necessari per l'espletamento del servizio devono intendersi a carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente previsti a carico della Amministrazione aggiudicatrice. L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è esaustiva; pertanto, ove si rendesse necessario adempiere ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento delle prestazioni contrattuali, questi sono a completo carico dell'Appaltatore.

2. L'Appaltatore è unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso l'Amministrazione aggiudicatrice che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potrebbero essere arrecati durante l'esecuzione del servizio, per colpa tanto sua che dei suoi dipendenti o di eventuali subappaltatori autorizzati.
3. L'Appaltatore si obbliga a manlevare l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da parte di dipendenti dell'Impresa ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile e così come si obbliga a manlevare l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato. L'Amministrazione aggiudicatrice non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altroché, dovessero derivare all'Appaltatore ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.
4. L'Appaltatore sarà esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni vigenti e di quelle che potranno intervenire nel corso dell'Appalto, relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica, di collocamento e di assunzione obbligatoria, sociale e previdenziale, delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente Appalto.
5. L'Appaltatore è obbligato a prestare l'assistenza necessaria alle visite ispettive da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

### **ART. 33. NORME DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano i servizi, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro. Ogni irregolarità deve essere comunicata ai Responsabili dell'Amministrazione aggiudicatrice.
2. L'Appaltatore deve altresì osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la manodopera.
3. Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro, e presso l'I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
4. L'Appaltatore deve trasmettere, all'Amministrazione aggiudicatrice, l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.
5. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché di richiedere ai predetti Enti, la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. Si applica al riguardo la disciplina illustrata dal D.M. 24/10/2007 (Documento Unico di regolarità contributiva).
6. Resta onere dell'Appaltatore elaborare il documento di valutazione dei rischi afferenti all'esercizio della propria attività ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa, provvedendo a quantificare ed indicare espressamente i relativi costi nell'offerta economica, a pena di esclusione. Si precisa che tali oneri, da indicare nell'offerta economica, non rappresentano per l'Amministrazione un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato nell'offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.
7. Sono a carico del concessionario tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 nella sua qualità di datore di lavoro e committente dei lavori eseguiti presso gli immobili, nessuno escluso.
8. Vedasi inoltre quanto previsto nel DUVRI allegato ai documenti di gara: l'appaltatore si impegna a mettere in atto le misure volte a ridurre i rischi da interferenze come previsto nel suddetto documento.

### **ART. 34. DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO**

1. La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, nonché nei seguenti documenti per l'abilitazione di fornitori e servizi per la partecipazione al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” – Categoria “Servizi di vigilanza e accoglienza”.

Capitolato d'Oneri  
Condizioni Generali di Contratto  
Patto di Integrità  
Regole del sistema di eProcurement  
Capitolato Tecnico di Dettaglio

2. L'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, mentre questo Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

4. Il rapporto contrattuale di cui al servizio è subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici, di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. e per tutta la durata del medesimo.

5. L'esecuzione dell'appalto è regolato pertanto altresì da:

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., rubricato come "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE'." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n.270) e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

- Determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, rubricata come "Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture.";

- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato come "Codice dell'amministrazione digitale." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16/05/2005 - Suppl. Ordinario n. 93 ) e s.m.i.;

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato come "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro." (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008 - Suppl. Ordinario n. 108 ) e s.m.i.;

- Legge 13 agosto 2010, n. 136, rubricata come "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia." (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2010) e s.m.i.;

- D.lgs n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ;

- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato, della Regione Piemonte e degli enti locali

- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, rubricata come " Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014)

- Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Bardonecchia approvato con Delibera di Giunta comunale n. 10 del 29/01/2014 e s.m.i.

6. Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici di servizi, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.



